



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200  
fax 0171445560

2021/09.07/000005-01

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO DI OPERE SOSTITUTIVE PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO POSTI ALLE PROGRESSIVE KM 24+460, 25+270, 26+705 E 27+710 DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO - S.G. CAIRO, NEL COMUNE DI RACCONIGI.

PROPONENTE: R.F.I. S.P.A.

ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2720 DEL 21 LUGLIO 2021.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Provvedimento Dirigenziale n. 2720 del 21 luglio 2021, l'intervento proposto era stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., sulla base dei pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati alla procedura e dell'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'organo Tecnico del 22 giugno 2021;
- con nota prot. ric. n. 2347 del 17 gennaio 2021, la società R.F.I. S.p.A. ha chiesto alla Provincia di procedere al riesame del sopraccitato Provvedimento Dirigenziale, alla luce di elementi emersi nel corso di interlocuzioni nel frattempo intervenute - e non disponibili nella fase precedente del procedimento - allegando alla richiesta una "Nota tecnica in risposta al parere emesso dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo", nonché una prima analisi delle osservazioni dell'Amministrazione Provinciale e degli altri Enti coinvolti nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità VIA.

**Rilevato che**, gli elementi forniti da parte della Società RFI S.p.A. nella suddetta nota, potrebbero risolvere le criticità riscontrate nel corso del procedimento di Verifica art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i., fornendo gli elementi necessari per un nuovo riesame della pratica;

**Atteso** che tali elementi non erano disponibili in sede istruttoria della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i..

**Ritenuto**, dunque, di dover procedere all'annullamento in autotutela del Provvedimento Dirigenziale in discorso, per consentire una rivalutazione del progetto presentato della società R.F.I. S.p.A.;

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Vista** la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

**Visto** il Decreto No. 34 del 30.3.2021 relativo all' approvazione del PEG 2021-2022.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "[Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale](#)".

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

**Visti:**

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";
- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i." Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)".

**Visto** il Provvedimento Dirigenziale n. 2720 del 21 luglio 2021 in premessa citato,

**Vista** la richiesta motivata di riesame, da parte della Società RFI S.p.A., pervenuta in data 17.01.2022;

**Valutata** l'istanza così formulata e ritenendola meritevole di accoglimento con l'annullamento del suddetto provvedimento.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

#### **DISPONE**

**1. DI ANNULLARE** il Provvedimento Dirigenziale n. 2720 del 21 luglio 2021 con cui veniva assoggettato a VIA ex art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il "Progetto di opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posti alle progressive km 24+460, 25+270, 26+705 e 27+710 della linea ferroviaria Torino - S.G. Cairo, nel Comune di Racconigi", in capo alla Società RFI S.p.A., con sede legale in P.zza della Croce Rossa n. 1 a Roma, per le motivazioni esplicitate in premessa; -

**2. Di NOTIFICARE** il presente provvedimento alla Società RFI S.p.A., con sede legale in P.zza della Croce Rossa n. 1 a Roma.

**3. DI RENDERLO NOTO** a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia di Cuneo per 30 giorni consecutivi degli elaborati ricevuti, richiedendo, nel contempo, i pareri di competenza ai soggetti coinvolti nell'istruttoria al fine del riesame dell'istanza;

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

**IL DIRIGENTE**

**dott. Alessandro RISSO**